Memoria intervento EGL Italia S.p.A. nell'ambito dell'audizione AEEG 19 luglio 2007

1 Mercato dei servizi di dispacciamento

1.1 Nuovo MSD e carenze rete elettrica Italia

I vincoli perduranti all'interno della rete nazionale di trasmissione elettrica, anche tenendo conto degli interventi previsti nel piano di sviluppo Terna, sono destinati a costituire anche per i prossimi anni un limite al beneficio dell'incremento di capacità di generazione a sud.

Esiste a nostro parere l'opportunità, nell'ambito del complessivo intervento sul funzionamento del mercato (spot e a lungo termine) dei servizi di dispacciamento, di prevedere un sistema di approvvigionamento e di remunerazione di mercato (anche a termine come proposto dall'Autorità) del servizio di teledistacco del carico in immissione. Quest'ultimo, infatti, conferisce al sistema i vantaggi di un utilizzo più efficace della rete grazie a una maggior flessibilità, onerosa sia in termini di costo opportunità sia di stress delle macchine, da parte delle unità di produzione.

2 Mercato elettrico

2.1 Tutela dei clienti che non possono/non vogliono cambiare fornitore

Mentre concordiamo con codesta spettabile Autorità riguardo alla necessità di lasciare ai clienti domestici la possibilità di rifornirsi attraverso la *maggior tutela* a condizioni standard, non ci sembra che lo stesso debba valere per i clienti business, per i quali la scelta attiva del fornitore – di ogni fornitore – dovrebbe essere un elemento connaturato all'attività economica. Per favorire la concorrenza, i clienti business che non scelgono il fornitore d'energia secondo noi dovrebbero attingere al *mercato di salvaguardia* e, quindi, contribuire al costo dell'attività di scelta che delegano al sistema.

2.2 Rapporti venditori-distributori elettrici: mandato alla gestione della connessione / fatturazione superi di potenza

Gli operatori come EGL Italia che, come era loro facoltà, non hanno firmato il mandato alla gestione della connessione al distributore, si trovano attualmente in difficoltà nel fatturare i superi di potenza al cliente finale. Nel contratto di trasporto è infatti previsto che sia il distributore a fatturarli direttamente al cliente finale. Una pronuncia in merito formale da parte di codesta spettabile Autorità risolverebbe l'impasse in cui venditori come noi si trovano riguardo a periodi di fornitura per i quali il contratto al cliente finale non prevedeva (né poteva prevedere) la fatturazione di tali oneri.

2.3 Chiusura contratti per morosità

L'attuale normativa permette ai venditori elettrici, nei confronti di un cliente moroso, solo di richiedere al distributore di togliere il cliente dal contratto di trasporto, cosa che deve avvenire con due mesi di preavviso, mentre non permette di chiedere al distributore di cessare la fornitura già dal primo mese. Lo può fare solo il distributore stesso o il cliente. Si tratta a nostro giudizio di una questione da correggere sul piano regolamentare per il bene della sicurezza delle transazioni commerciali.

3 Gas

3.1 Unbundling rete gas

Anche riguardo al nuovo progetto di interconnector presentato dal principale operatore del mercato italiano, il quale entra in concorrenza con altri progetti di *merchant line* gas da parte di aziende non proprietariamente integrate con la trasmissione o con lo stoccaggio (e quindi, queste ultime, in grado di fornire maggiore contendibilità al mercato), appoggiamo l'Autorità nell'auspicio di una separazione proprietaria tra attività di trasporto e di commercializzazione gas in Italia.

3.2 Regolamentazione prezzo di trasferimento gas ai clienti finali

La regolamentazione del prezzo ai clienti finali definiti nella Del. 138/03 è condivisibile secondo noi negli obiettivi, ma pone EGL Italia in grande difficoltà, soprattutto quando applicato in termini retroattivi, nei confronti dei fornitori. Se a ciò si aggiunge che EGL Italia acquista gas principalmente da fornitori non appartenenti alla giurisdizione italiana, si vede come il cap di prezzo finisca per impattare sul solo commercializzatore come soggetto finale dell'intervento regolatorio, il che non ci sembra sia l'obiettivo della norma.

4 Altro

4.1 CIP6

Non possiamo non apprezzare l'impegno dell'Autorità per un contenimento degli oneri per la remunerazione del costo evitato di combustibile. In una fase di mercato in cui (come lo stesso Presidente Ortis fa notare nella sua relazione annuale e anche in seguito agli impegni che il nostro governo ha assunto in sede di Consiglio Europeo nel marzo scorso) il peso degli oneri per l'incentivo alle fonti rinnovabili ha un ruolo crescente, è indispensabile secondo noi contenere la spesa per oneri impropri.

4.2 Piano nazionale di allocazione quote-serra periodo II e sviluppi post-2012

EGL Italia ha fatto ricorso contro la decisione di assegnazione del Governo (ora soggetta all'ulteriore taglio da parte della Commissione UE) che discrimina pesantemente gli impianti termoelettrici "nuovi entranti" (parte dei quali in realtà già operativi) e, in generale, manca di incentivare, in termini di dotazione iniziale di quote, quelli dotati di tecnologie a minore impatto in termini di emissioni di gas serra.

Sappiamo che la disciplina dell'emission trading esula (purtroppo) dalle competenze di codesta Autorità, ma non possiamo non ricordare in questa sede gli effetti – avversi in termini di riduzione delle emissioni - che l'impostazione del piano di allocazione italiano rischia di avere sul mercato elettrico.

Riguardo alle discussioni anche in sede UE sulla disciplina del sistema europeo di emission trading post 2012, siamo favorevoli ad un'allocazione centralizzata e a un utilizzo del *benchmarking* unico per l'assegnazione delle quote gratuite o per l'eventuale cap di quote assegnabili tramite aste.